

Senato della Repubblica

Commissioni riunite 10a Industria e 13a Ambiente

*Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente
(AG 291)*

Audizione di Plastics Europe Italia-Federchimica

14 settembre 2021

PlasticsEurope Italia è l'Associazione di Federchimica che rappresenta le imprese delle materie plastiche (termoplastiche, termoindurenti, materiali avanzati, compounds e ausiliari per materie plastiche).

Aderiscono all'Associazione 45 imprese nazionali e multinazionali operanti in Italia, con un fatturato complessivo pari al 90% dei circa 8,9 miliardi di euro relativi all'intero mercato nazionale.

Relativamente allo *Schema di decreto di recepimento della direttiva (UE) 2019/904, in merito alla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente*, la cosiddetta Direttiva "SUP (Single Use Plastics)", PlasticsEurope Italia condivide pienamente gli obiettivi di fondo, che si richiamano a quelli della *Strategia europea sulla plastica*, ovvero prevenire e ridurre l'impatto di determinati prodotti plastici monouso sull'ambiente, in particolare su quello acquatico e sulla salute umana, nonché promuovere la transizione verso un'economia circolare con materiali innovativi e multiuso. Il dialogo tra Istituzioni nazionali ed europee e il mondo industriale è essenziale per il pieno ed effettivo sviluppo che ci porterà a raccogliere adeguatamente la sfida del secolo, quella della sostenibilità.

PlasticsEurope ha sempre ribadito che **ogni materiale riveste un ruolo strategico nell'economia**, ciascuno ordinato secondo le proprie caratteristiche e l'impatto economico, sociale e ambientale che l'utilizzo del materiale comporta.

L'Italia è **al primo posto in Europa nell'efficacia di utilizzo delle materie prime**: per ogni Kg di risorsa consumata generiamo 3,4 euro di PIL contro una media europea di 2,24, meglio addirittura della Germania che si "accontenta" di 2,3 euro.

Anche per quanto riguarda il **riciclo delle materie plastiche** il nostro Paese "vanta" un ottimo 42% di Riciclo Meccanico dei rifiuti in plastica, che ci pone ai primissimi posti in Europa. Purtroppo, abbiamo ancora un alto utilizzo della discarica, circa il 23%, inaccettabile per un Paese come il nostro che sta procedendo con convinzione sulla strada dell'economia circolare.

Una chiave di volta può essere indubbiamente rappresentata dallo **sviluppo del riciclo chimico delle plastiche**, previsto nei prossimi anni, che permetterà di aumentare la percentuale di riciclo e di ridurre quella di rifiuti che finiscono in discarica, invece di diventare preziosa risorsa.

Di seguito **alcune proposte di modifica** che ad avviso della scrivente renderebbero il recepimento più chiaro e nello stesso tempo meno oneroso per le imprese coinvolte, rimanendo però nell'alveo di quanto previsto dalla Direttiva, senza quindi porre l'Italia a rischio di procedure di infrazione:

1. L'articolo 3 dello Schema in esame contiene le Definizioni. In premessa, si desidera ribadire come sia fondamentale nel recepimento delle Direttive la corretta trasposizione delle definizioni e, ove necessaria, la loro declinazione che ne chiarisca il significato, evitando dubbi o non corrette applicazioni in sede di attuazione. Numerose esperienze passate hanno infatti dimostrato come il dettagliare le definizioni, integrandole ove occorra con richiami ai considerando della stessa Direttiva o di altri atti normativi eunitari, sia determinante per evitare incertezze e contenziosi. Per questo motivo, in merito alla **definizione di plastica monouso, prevista dalla lett. b), si chiede di chiarirne ulteriormente il perimetro di applicazione**. La definizione di plastica monouso contenuta alla lett. b) dello Schema riproduce quella recata dalla direttiva, integrandola con una disposizione – che riprende l'ultimo periodo del 12° considerando della Direttiva – volta a chiarire che dalla definizione stessa sono esclusi i contenitori per alimenti secchi o alimenti venduti freddi che richiedono ulteriore preparazione, i contenitori contenenti alimenti in quantità superiori a una singola porzione oppure contenitori per alimenti monoporzione venduti in più di una unità. Tuttavia, il riferimento diretto ai soli alimenti secchi o venduti freddi rischia di produrre l'effetto contrario di includere nella Direttiva alimenti attualmente esclusi. Si propone per questo di **adottare un criterio di singola porzione che individui le categorie di prodotti monouso in modo coerente con lo spirito della Direttiva, utilizzando parametri di semplice applicazione mutuati dal Regolamento (UE) 1169/2011** (relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori che definisce principi, requisiti e responsabilità riguardo, in particolare, all'etichettatura);
2. L'articolo 5, contenente le Restrizioni all'immissione sul mercato, prevede – nel contemperare le finalità della Direttiva con quelle dell'economia circolare – un'eccezione, relativamente ai **prodotti realizzati in materiale biodegradabile e compostabile**. Nel tentativo di circoscrivere questa eccezione, vengono dettagliati una serie di casi che tuttavia hanno l'effetto opposto di generare ulteriori dubbi, in quanto generici o indeterminati (al comma 3 le lett.: c) nella parte in cui si fa riferimento a *specifiche circostanze di tempo e di luogo*; d) *in considerazione della*

particolare tipologia di alimenti o bevande; e) in circostanze che vedano la presenza di elevato numero di persone). Il perimetro di tale eccezione andrebbe quindi definito utilizzando un parametro univoco che espliciti maggiormente, nell'articolo 5 cit., il **collegamento tra manufatti compostabili (a contatto con gli alimenti) e il loro circuito naturale di destinazione e riciclo**, che è quello del rifiuto umido urbano con **l'inserimento nell'articolo 5, comma 3, di una lettera aggiuntiva g)** volta a consentire l'uso dei manufatti compostabili e rinnovabili **"qualora nella fase successiva al consumo dei prodotti compostabili monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti, ricorrano le condizioni per il conferimento nel circuito di raccolta e riciclo della frazione organica dei rifiuti urbani, secondo quanto previsto dall'art. 182 ter, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni"**.

3. Sempre all'articolo 5, PlasticsEurope ritiene che avrebbe dovuto essere prevista un'ulteriore eccezione, consentendo l'immissione sul mercato di prodotti monouso in plastica destinati ad essere utilizzati in **determinati ambienti chiusi** in grado di garantire un'adeguata raccolta differenziata e l'invio a recupero dei materiali raccolti, **a condizione che siano costituiti per almeno il 50% da plastica riciclata**, al fine di valorizzare appieno il contributo della filiera del riciclo;
4. Andrebbe poi introdotto un **regime transitorio** che preveda la possibilità di mettere a disposizione sul mercato i prodotti oggetto della Direttiva fino all'**esaurimento delle scorte**, a condizione che possa esserne dimostrato l'acquisto da un fornitore in data antecedente alla effettiva decorrenza del divieto;
5. La formazione e informazione delle nuove generazioni è fondamentale per un progresso sostenibile. PlasticsEurope crede fermamente nel valore dei programmi di educazione scolastica per un corretto uso dei manufatti in plastica, in specie quando diventano rifiuti e ritiene che vadano varati subito programmi anche più ambiziosi di quelli attuali. Tuttavia, occorre porre particolare attenzione alla creazione di slogan e claims che possano demonizzare un materiale. E' questo il caso dell'articolo 4 (Riduzione del consumo) dove vengono previsti programmi educativi per le scuole sul corretto smaltimento e su come riciclare o riutilizzare prodotti in plastica monouso – programmi come detto pienamente condivisibili – ma che vengono riassunti nella definizione di *"modello di scuola plastic free e per*

un futuro sostenibile". Sebbene la locuzione "Plastic Free" sia comunemente utilizzata in riferimento alle plastiche monouso, utilizzata in un contesto scolastico, quindi di fronte a un pubblico di giovani e giovanissimi potrebbe indurre a pensare che un materiale indispensabile per la nostra società debba essere eliminato "tout court" dalle scuole. Si chiede quindi di **cancellare i termini "Plastic Free" dall'articolo 4, comma 9**. PlasticsEurope è inoltre pienamente disponibile, anche attraverso i nostri Consorzi di Responsabilità, a essere al fianco delle Istituzioni e nelle nostre scuole nell'implementazione di campagne e programmi di sensibilizzazione su questo importantissimo tema.